



ALLEGATOC alla Dgr n. 2461 del 04 dicembre 2012

Schema tipo di convenzione tra Regione del Veneto, Aziende Sanitarie/IRCCS/ConSORZI e Fondazioni promossi tra enti pubblici e privati e riconosciuti dalla Regione Veneto nella promozione della ricerca in ambito sanitario e Soggetti Privati per la promozione della ricerca e dell'innovazione in ambito sanitario.

TRA

REGIONE DEL VENETO

rappresentata dal Dott. nato a....il.....e domiciliato per la carica in Venezia, Dorsoduro 3901, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Giunta Regionale del Veneto, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, nella sua qualità di....., ai sensi dell'articolo 23 della Legge regionale n. 10 gennaio 1997, n. 1;

E

AZIENDA SANITARIA/IRCCS/CONSORZIO/ FONDAZIONE

rappresentata da.....nato a.....il....., il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto di....., con sede in, codice fiscale n., nella sua qualità di Direttore Generale e quale capofila del progetto..... delegato alla firma del presente atto da eventuali altre Aziende Sanitarie/IRCCS/ConSORZI e Fondazioni partecipanti quali Unità Operative;

E

SOGGETTO PRIVATO

rappresentato da.....nato a.....il....., il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto di....., con sede in, codice fiscale n., nella sua qualità di....;

PREMESSO CHE

in esecuzione ed attuazione di quanto previsto dalla DGRV n. 2187 del 08.08.2008, dalla DGRV n. 102 del 31.01.2012 e dal Documento Programmatico annuale del Programma per la Ricerca, l'Innovazione e l'HTA (PRIHTA), approvato con DGRV n.1523 del 31.07.2012, che definisce le attività e gli obiettivi del Programma in questione che saranno perseguite nell'anno 2012, la Regione del Veneto identifica le tematiche rilevanti a livello regionale e locale rispetto alle quali sviluppare le attività integrate di ricerca e/o innovazione e/o formazione e, in relazione ad esse, promuove:

- a) lo sviluppo e la diffusione di una cultura della ricerca, innovazione e valutazione della tecnologia in sanità;
- b) lo sviluppo di interazioni e cooperazioni tra Aziende Sanitarie/IRCCS/ConSORZI e Fondazioni promossi tra enti pubblici e privati e riconosciuti dalla Regione del Veneto nella promozione della ricerca in ambito sanitario (da ora in poi denominati per semplicità solo "ConSORZI e Fondazioni"), e soggetti privati su progetti proposti in reciproca intesa e miranti al miglioramento del Servizio Sanitario Regionale (di seguito denominato per brevità "SSR");

- c) la diffusione delle conoscenze acquisite e dei risultati conseguiti con le attività integrate di ricerca e/o innovazione e/o formazione al fine del coordinamento e dell'integrazione di tutte le strutture e delle competenze scientifiche presenti nel SSR;
- d) lo sviluppo di processi formativi rivolti agli operatori del settore socio sanitario per lo sviluppo di competenze a sostegno delle attività integrate di ricerca e/o innovazione e/o formazione e sulle metodologie da adottare per creare percorsi finalizzati ad un confronto continuo sui risultati ottenuti.

TUTTO CIO' PREMESSO

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 - Premesse

Le premesse sono parti integranti della presente convenzione.

Art.2 - Oggetto

La presente convenzione regola i rapporti tra i soggetti descritti nelle premesse (di seguito, ove non diversamente specificato, denominati per brevità "Parti") ed i relativi compiti finalizzati alla realizzazione del progetto (...), avente un costo totale pari ad euro, i cui obiettivi principali si possono sintetizzare nei seguenti punti:

- 1)
- 2)
- 3)

Art. 3 - Finalità

L'obiettivo finale, comune alle Parti è la promozione della qualità e dell'efficienza delle attività integrate di ricerca e/o innovazione e/o formazione svolte dal SSR, attraverso le proprie componenti istituzionali, nell'interesse della tutela della salute della collettività, nonché lo sviluppo integrato di collaborazioni e sinergie fra settore pubblico e privato.

Art. 4 – Compiti della Regione del Veneto

La Regione del Veneto è impegnata a monitorare il raggiungimento dei risultati intermedi e finali del progetto ed a promuovere la diffusione degli stessi a conclusione delle attività.

Art. 5 – Compiti delle Aziende Sanitarie/IRCSS/ Consorzi e Fondazioni promossi tra enti pubblici e privati e riconosciuti dalla Regione del Veneto nella promozione della ricerca in ambito sanitario

L'Azienda Sanitaria/IRCCS/Consorzio/Fondazione, in qualità di capofila, si impegna a mettere a disposizione del progetto strutture idonee al perseguimento del relativo obiettivo, anche attraverso eventuali Unità Operative. L'Azienda Sanitaria/IRCCS/Consorzio/Fondazione ricopre, pertanto, insieme ad eventuali Unità Operative, un ruolo attuativo nella realizzazione delle attività progettuali, per la funzione preminente che assume nella gestione del relativo progetto, attraverso l'apporto di personale medico, assistenziale e tecnico, che viene considerato ai fini del progetto una contribuzione "in kind", quantificata da parte della

stessa Azienda Sanitaria/IRCCS/Consorzio/Fondazione e certificata da parte della Regione del Veneto, in un importo pari ad Euro (....).

Art. 6 – Compiti del soggetto privato

Per Soggetti Privati si intendono sia produttori e/o fornitori di dispositivi medici, farmaci e in generale di tutte quelle tecnologie che possono trovare applicazione in ambito sanitario, sia altri soggetti privati che possano contribuire allo sviluppo del sistema.

Il Soggetto Privato partecipa alla presente convenzione riconoscendo valore fondamentale ed irrinunciabile, all'interno di corrette relazioni istituzionali, al ruolo svolto dalla Regione del Veneto e dalle strutture del SSR.

Il Soggetto Privato si impegna a sostenere con risorse economiche/umane/tecnologiche proprie le attività progettuali, secondo i modi, i termini e gli importi esposti nello schema tipo di proposta di progetto approvato con DGR n. (....) del (....)

Il Soggetto Privato si impegna a riconoscere all'Azienda Sanitaria/IRCCS/Consorzio/Fondazione risorse economiche/umane/tecnologiche per un importo stimato in Euro

Le risorse economiche/ umane/tecnologiche di cui al precedente punto verranno corrisposti all'Azienda Sanitaria/IRCCS/Consorzio/Fondazione secondo la seguente modalità:

Art. 7 – Responsabile Scientifico

Le Parti convengono che la responsabilità scientifica del progetto di ricerca è affidata ad un responsabile scientifico, nominato all'interno dell' Azienda Sanitaria/IRCCS/Consorzio/Fondazione e la cui comprovata capacità, anche riferita ad eventuali collaboratori, nel saper condurre la ricerca è valutata attraverso l'esame del relativo *curriculum vitae* e delle pubblicazioni degli ultimi 5 anni.

Il Responsabile Scientifico costituisce il riferimento diretto del progetto, dispone di competenze tecniche specifiche attinenti all'area tematica, e ne segue lo svolgimento delle attività.

Art. 8 – Decorrenza e durata

La presente convenzione ha la durata di ... anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. Il termine del progetto potrà essere prorogato una sola volta dalla Regione del Veneto, su formale, motivata e documentata richiesta del Responsabile scientifico del progetto, almeno 3 mesi prima della scadenza e di cui verrà data comunicazione anche al Soggetto Privato.

Art. 9 – Proprietà, utilizzo e pubblicazione dei risultati

Gli studi, i prodotti e le metodologie sviluppati nell'ambito del progetto sono di proprietà congiunta, in parti uguali, della Regione del Veneto, dell'Azienda Sanitaria/IRCCS/Consorzio/Fondazione e del Soggetto Privato ferma restando la possibilità dei soggetti istituzionali del SSR di fruirne, previa richiesta scritta alle Parti.

Qualsiasi documento o prodotto inerente al progetto deve contenere l'indicazione della partecipazione della Regione del Veneto, dell'Azienda Sanitaria/IRCCS/Consorzio/Fondazione capofila ed eventuali Unità Operative presso cui si è svolto il progetto e del Soggetto Privato.

Art. 10 – Proprietà dei beni acquistati

I beni e gli strumenti acquisiti per l'attuazione del progetto, al termine della stesso, saranno destinati in proprietà dell'Azienda Sanitaria/IRCCS/Consorzio/Fondazione capofila ed eventuali Unità Operative presso cui si è svolto il progetto, salvo diverse espresse disposizioni al riguardo da adottare con apposito e separato atto.

Art. 11 Cessione a terzi

La presente convenzione e gli obblighi da essa derivanti non possono essere ceduti a terzi da parte dell'Azienda Sanitaria/IRCCS/Consorzio/Fondazione e del Soggetto Privato, senza il preventivo consenso scritto della Regione Veneto; qualsiasi cessione, in assenza di tale consenso, sarà considerata nulla e mai avvenuta.

Art. 12 – Risoluzione

Le Parti hanno facoltà di recedere dalla presente convenzione ovvero di risolverla consensualmente; il recesso è esercitato mediante raccomandata AR almeno 30 giorni prima della scadenza. Il recesso anticipato o la risoluzione consensuale hanno effetto soltanto per l'avvenire. Il Soggetto Privato, sia in caso di recesso che di risoluzione consensuale, dovrà comunque versare all'Azienda Sanitaria/IRCCS/Consorzio/Fondazione le risorse economiche/ umane/tecnologiche previsti sulla base di quanto disposto dall'articolo 6, in proporzione alle attività già avvenute al momento del recesso o della risoluzione consensuale.

La documentazione inerente al progetto che rimarrà in possesso dell'Azienda Sanitaria/IRCCS/Consorzio/Fondazione ed eventuali altre Unità Operative, dovrà essere conservata per un periodo di almeno dieci anni dal termine del progetto.

Art. 13 – Modifiche

Ogni modifica alla presente convenzione deve avvenire in forma scritta.

Art. 14 – Normativa di rinvio

L'Azienda Sanitaria/IRCCS/Consorzio/Fondazione e il Soggetto Privato si attengono comunque, in caso di sperimentazione clinica, a quanto previsto dalla DGR n. 4430 del 28/12/2006.

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, si fa rinvio alle norme vigenti in materia ed a quanto disposto nella DGRV n. (...) del (...).

Tra le Parti si conviene che la convenzione sarà oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d'uso con spese a carico del richiedente, ai sensi delle disposizioni tributarie vigenti in materia.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico del Soggetto Privato.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, nel caso in cui non sia possibile esperire accordo extragiudiziale, il Foro competente esclusivo è quello di Venezia.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice Civile, le Parti dichiarano espressamente di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli 9, 10,11,12 e 14.

Venezia, lì

PER LA REGIONE VENETO PER L'AZIENDA SANITARIA/ PER IL SOGGETTO PRIVATO
IRCCS/CONSORZIO/ FONDAZIONE